

Bruxelles, 17 ottobre 2018
(OR. en)

13104/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0289(NLE)**

CCG 34

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Gruppo "Crediti all'esportazione"
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	11354/18 - COM(2018) 542 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 140 ^a riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo all'adozione di una decisione sull'ampliamento dell'ambito dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico - Adozione

1. Il 19 luglio 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, quale base giuridica sostanziale, e sull'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE quale base giuridica procedurale.
2. La proposta mira a determinare la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 140^a riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Tale posizione è volta a includere le funivie e i filobus nell'ambito di applicazione dell'allegato V dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie).

3. Nella riunione del 5 settembre 2018 il gruppo "Crediti all'esportazione" ha concordato all'unanimità la decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella riunione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (doc. 11354/18).
4. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti inviti il Consiglio, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, a
 - adottare la suddetta decisione, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 11447/18;
 - informare il Parlamento europeo della decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.
